



COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

e-mail: comune@comune.montaltodellemarche.ap.it

CAPITOLATO PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi comunali:

- 1) Servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e di quelle dell'obbligo su tutto il territorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi indicati dal Comune, secondo gli itinerari individuati, indicati a titolo puramente indicativo ed orientativo, da organizzare in base alle richieste dell'ISC e dei ragazzi frequentanti il plesso di Montalto delle Marche,
- 2) Nell'appalto sono comprese escursioni e gite organizzate dalla scuola o dal Comune, che si esauriscono nell'ambito del normale orario scolastico, mediante l'utilizzo dello scuolabus di proprietà della ditta appaltatrice per un numero massimo di 300 Km.
- 3) Ai fini dell'appalto si specifica che le prestazioni dovranno svolgersi con n.2 automezzi, adeguati e idonei al trasporto delle varie tipologie di utenti da **almeno 28 posti distribuiti su n.1 linea Partenza piazzale scuola – Porchia A.R. per un totale di circa 80 chilometri giornalieri** secondo gli orari che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico
n.2 linea Partenza piazzale scuola – Patrignone A.R. per un totale di circa **80 chilometri giornalieri** secondo gli orari che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico
- 4) Eventuale servizio di trasporto per gite ed escursioni organizzate dalla Scuola o dal Comune, anche con una durata superiore al normale orario delle lezioni compreso nell'appalto
- 5) Nel limite di 100 Km in aumento o in diminuzione rispetto al chilometraggio totale derivante dalla somma dei servizi di cui ai punti che precedono, non saranno riconosciuti aumenti o diminuzioni del prezzo stabilito per il servizio. Il superamento o la diminuzione del limite previsto di 100 Km comporterà l'aumento o la diminuzione del compenso in misura di € 0,50 per Km.

ART. 2: NATURA DEL RAPPORTO

I servizi specificati nel precedente art.1 vengono resi in regime di appalto.

La ditta appaltatrice si assume l'obbligazione di svolgere, organizzare e gestire autonomamente i servizi appaltati assumendosi il relativo rischio d'impresa in merito al regolare espletamento ed all'andamento del rapporto ricavi-costi.

Garantisce inoltre la completa esecuzione dell'obbligazione assunta mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella sua esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa.

La ditta appaltatrice si impegna direttamente a provvedere alla gestione del personale da impiegare nell'espletamento dei servizi appaltati con i propri organi direzionali senza che organi dell'Amministrazione Comunale possano impartire disposizioni di servizio, formazione di turni o di squadre né controlli disciplinari rientrando le accennate attività nelle specifiche, autonome attribuzioni e funzioni della ditta stessa.

Al soggetto designato dalla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art.45 del R.D. 12 febbraio 1911, n.278, per la direzione dei servizi nell'interesse della stessa ditta, vengono indirizzate dal Comune tutte le comunicazioni al riguardo, onde garantire la regolarità nell'espletamento dei servizi e fissare l'ordine da eseguirsi nell'esecuzione degli stessi.

Il responsabile comunale del servizio, ha l'incarico di rappresentare l'Amministrazione Comunale onde assicurarsi che i servizi vengano eseguiti in base alle prescrizioni contrattuali.

ART. 3 : MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

a) Il servizio trasporto scolastico dovrà essere espletato dalla ditta appaltatrice a mezzo del proprio personale munito dei requisiti di cui al successivo art.5 utilizzando n.1 automezzo, (**almeno 28 posti,**) con ogni e qualsiasi onere a proprio carico. L'automezzo utilizzato per il servizio dovrà essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, commi b) e c) del decreto 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", al D.M. 23 dicembre 2003 "Uso destinazione e distrazione degli autobus", al D.M. 1° aprile 2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus" e al Nuovo Codice della Strada Legge 285 del 30/04/1992 e s.m.i..

Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo dovrà essere effettuato con autobus o scuolabus rispondenti al D.M. 18/4/1977 e s.m.i., in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing) da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Gli automezzi dovranno essere idonei all'agevole e sicura circolazione e manovra anche su tratte di strade comunali e/o vicinali a fondo in ghiaia, strette, tortuose e con elevate pendenze.

La ditta appaltatrice si assume l'onere di garantire l'esecuzione del servizio con almeno un mezzo adeguato ed idoneo, per numero e caratteristiche, alla tipologia del medesimo, tenuto conto, in particolare, del numero degli utenti, delle scuole interessate, dei percorsi stabiliti, delle caratteristiche della rete viaria e dell'efficienza del servizio da erogare.

L'automezzo utilizzato dovrà essere idoneo, sia nella meccanica che nella carrozzeria, ad espletare il servizio scuolabus, di capienza adeguata al numero di soggetti trasportare e dovranno essere sottoposti a collaudi e revisioni periodiche come previsto dalla vigente normativa. Le dimensioni e il numero di posti dovranno essere tali da garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza.

L'Appaltatore è direttamente responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus impiegato.

Per quanto previsto dall'art. 1658 del Codice Civile, ogni onere relativo alla gestione dell'automezzo (tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisioni annuali, spese di esercizio ecc.) farà carico alla ditta. L'amministrazione, ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli utenti trasportati, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni in qualsiasi momento per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi. La ditta affidataria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza.

L'Appaltatore dovrà disporre di almeno n.1 autobus/scuolabus idoneo al servizio da svolgere e dalle caratteristiche simili agli altri che possa essere utilizzato **quale riserva** in caso di avaria dei mezzi ordinariamente utilizzati e deve garantire, con idoneo mezzo, il trasporto di eventuali alunni disabili.

La Ditta Appaltatrice non può sostituire il mezzo utilizzato per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Per i danni eventualmente causati dagli utenti a tutti i mezzi, la ditta appaltatrice è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la potestà genitoriale, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Negli automezzi impiegati per il servizio la Ditta appaltatrice dovrà assicurare, a propria cura e spese, l'apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune di Montalto delle Marche.

b) **Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.**

ART. 4 : OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, comunque, i servizi previsti dal presente capitolato secondo le esigenze ed il calendario scolastico.

La ditta dovrà farsi carico in particolare:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti;
- del controllo e del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti;
- del controllo e delle garanzie del servizio effettuato, qualora il personale preposto ad un determinato servizio sia impossibilitato ad essere presente, esso deve prontamente essere sostituito con altro in grado di assicurare la normalità e regolarità del servizio che non deve subire interruzioni o sospensioni.

E' fatto, comunque obbligo alla ditta appaltatrice, che ne resta comunque responsabile, di dare le opportune disposizioni al personale utilizzato affinché questi:

- a) eviti interruzioni o sospensioni nei servizi appaltati;
- b) inizi la sorveglianza e l'assistenza sin dall'inizio del percorso dello scuolabus salendovi all'autorimessa e terminarla alla fine del percorso e comunque quando tutti i bambini, nessuno escluso, sia stato accompagnato nelle rispettive abitazioni o fermate prestabilite;
- c) osservi le fermate prestabilite per far salire o scendere i bambini trasportati;
- d) non consenta che altre persone all'infuori dei bambini e personale autorizzato salgano sullo scuolabus;
- e) non comunichi, durante il trasporto, con la ditta se non per gravi ed urgenti motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- f) nelle fermate dello scuolabus accompagni il bambino dal posto occupato fino a terra o, viceversa, prelevandolo da terra ed accompagnarlo al posto da occupare;
- g) accompagni gli alunni negli attraversamenti che si determinano in conseguenza della fermata presso la scuola materna;
- h) segnali al competente servizio comunale eventuali irregolarità e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale espletamento dei servizi appaltati.

ART.5 : PERSONALE

La ditta appaltatrice assicura il servizio esclusivamente mediante l'impiego di lavoratori di provata capacità ed in numero adeguato alle necessità. La ditta appaltatrice dovrà garantire l'impiego di personale di provata capacità, onestà e moralità nonché idoneo, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la normativa applicabile in materia; in particolare si fa riferimento al possesso della prescritta patente di guida e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Si fa inoltre specifico ed espresso richiamo agli oneri di controllo preventivo, nei limiti di legge, atti a verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti da parte del personale impiegato o altre cause che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

A tale scopo la ditta, alla data di inizio del servizio, dovrà produrre al Comune dichiarazione attestante la qualità di cui sopra in capo ai soggetti che effettueranno le prestazioni e produrre elenco nominativo, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni.

La ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare le vigenti norme anche in materia di previdenziale, assistenziale, infortunistica e di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1 D. Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per la ditta appaltatrice l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, elencati a titolo indicativo in apposito prospetto che sarà predisposto dagli uffici competenti, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l'organizzazione d'impresa prescelta. (clausola sociale).

La ditta si impegna altresì ad osservare ed applicare, nei riguardi dei lavoratori utilizzati le vigenti norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro - anche dopo la loro scadenza - per i dipendenti delle imprese del settore e di accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti accertata dal Comune o ad esso segnalata dagli organi competenti il Comune potrà prevedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento dei danni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. L'Amministrazione Comunale si riserva, prima dell'inizio del servizio e nel corso di esso, di dare gradimento al servizio da parte di una qualsiasi delle persone indicate all'espletamento del servizio stesso qualora conosciute o sopraggiunte e motivate ragioni di pubblico interesse ne consiglino l'allontanamento dal servizio. Verificandosi tale evenienza la ditta appaltatrice o l'interessato non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria. Inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre, prima o nel caso del servizio, le persone addette ai servizi scolastici a visita medica collegiale da parte della competente ASUR-AV4 per accertarne lo stato di salute psicofisico. Le persone addette ai servizi appaltati saranno remunerate a cura della ditta appaltatrice e coperte da assicurazioni sociali ed infortunistiche a norma della vigente disciplina. Nessuna responsabilità potrà sorgere o addebitarsi all'Amministrazione Comunale per il mancato rispetto di quanto descritto nel recedente capoverso, o in caso di controversia che potesse insorgere fra il personale impiegato e la ditta appaltatrice.

ART. 6 : COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e la ditta appaltatrice, se del caso, si impegna a sostituire gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile.

La ditta appaltatrice, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto, è nominata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 169/2016, responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L'impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa. L'impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.

1. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- non apportare, di propria iniziativa, modifiche anche temporanee, agli itinerari, alle fermate o agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il

valore o lo stato;

- concordare annualmente con l'eventuale personale di sorveglianza i loro punti di salita e discesa dai mezzi;
- effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune

2. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti disposizioni:

- prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate prestabilite;
- consegnare gli alunni al personale docente delle scuole di destinazione mediante fermata del mezzo di trasporto in idonei spazi;
- prelevare gli alunni dalle scuole di appartenenza negli orari stabiliti, con discesa alle fermate definite;
- consegnare l'alunno esclusivamente a uno dei genitori o ad altra persona adulta da questi debitamente autorizzata per iscritto;
- qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, trattenere lo stesso a bordo del mezzo fino alla fine del percorso e accompagnarlo quindi alla locale Stazione dei Carabinieri che è incaricata di rintracciare il genitore;
- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o di altri autorizzati;
- avvisare immediatamente il pronto intervento sanitario in caso di malore o infortunio di passeggeri.

ART.7 : RAPPORTO DIRETTO CON LA DITTA APPALTATRICE

Il Comune non ha e non riconosce altre controparti che la ditta aggiudicataria dell'affidamento dei servizi, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla, sia in ordine alla gestione del servizio che in ordine agli adempimenti di cui gli articoli della presente convenzione fatta salva ogni possibilità di rivalsa della ditta nei confronti del personale adibito al servizio.

ART. 8 : DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in per l' anno scolastico 2020/2021- dal **21.10.2020 al 23.12.2020**, approvato dai competenti organi, e al completamento delle attività di colonia marina di cui all' art. 1bis. L'appalto è relativo al solo anno scolastico sopra indicato.

Ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto nelle more della stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave disservizio all'utenza nonché un danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

ART. 9 : CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

Il corrispettivo viene **stabilito in € 1,65 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto per un importo complessivo di € 14.300,00 oltre iva al 10% e quindi per complessivi euro 15.730,00**

Con tale corrispettivo, la ditta appaltatrice si intende compensata da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo senza diritto a nuovi maggiori compensi. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Si specifica che tale corrispettivo è riferito al servizio di trasporto scolastico nella sua configurazione attuale che prevede il rientro settimanale pomeridiano per la scuola materna, come previsto dal precedente art.1

Per eventuali, ulteriori rientri pomeridiani che dovessero rendersi necessari, per una diversa articolazione dell'orario scolastico, stabilita insindacabilmente dall'Autorità Scolastica, superiori a 100 km si farà riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, del presente capitolato con impegno della ditta appaltatrice a garantire, comunque, anche tali prestazioni aggiuntive.

In caso di aumento del costo dei carburanti in misura media superiore al 10% nell'intero periodo di espletamento del servizio la Giunta potrà concordare una revisione del corrispettivo in misura proporzionale ai maggiori effettivi costi sostenuti

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta appaltatrice sarà corrisposto in **3 mensilità entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo.**

A tal fine, al termine di ciascun bimestre di servizio, la ditta appaltatrice presenterà al Comune di Montalto delle Marche la relativa fatturazione indicante il canone rapportato ai mesi di servizio. Le fatturazioni per prestazioni effettuate al di fuori del presente appalto saranno liquidate a parte, con apposita determina o buono di liquidazione del responsabile dell'Area Amministrativa e pagate mensilmente.

In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti alla ditta, previa richiesta e non automaticamente, i soli interessi in misura legale.

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010.

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di inserire nelle fatture relative alle commesse pubbliche il codice CIG comunicato dalla stazione appaltante. A tale fine la stessa ditta, come sopra rappresentata, comunicherà, al Comune gli estremi del conto corrente dedicato, sul quale effettuare i relativi pagamenti.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.35, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 si indica il valore dell'appalto in € 15.730,00 comprensivo di oneri di sicurezza e iva di legge.

ART. 10 : RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI

La ditta appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, verso l'Amministrazione Comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati, nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice, da parte di società assicuratrici. La ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose. A tale scopo l'impresa dovrà contrarre e dimostrare di aver contratto, prima della firma del contratto, adeguate polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso, in particolare si richiede:

- polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per ciascun veicolo adibiti al servizio oggetto dell'appalto, con un massimale non inferiore a € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) per sinistro per danni a persone ed € 3.000.000,00 (tremilioni//00) per danni a cose;
- polizza di assicurazione a garanzia dei rischi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e dovrà comprendere, oltre alle normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, anche la copertura per infortunio in salita ed in discesa degli utenti.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

L'impresa si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.

Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Articolo 11: PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

La Ditta dovrà attuare l'osservanza delle norme, che si intendono qui tutte richiamate, derivanti dalla vigente normativa relativa alla sicurezza, alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad ogni altra disposizione vigente per la tutela materiale dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

La Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi con idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.

In particolare è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'appalto non risultano essere presenti rischi d'interferenza per cui non si provvede all'allegazione del D.U.V.R.I..

ART. 12 : GARANZIA DEFINITIVA

Per l'esatta osservanza delle condizioni, clausole e prescrizioni previste dal presente Capitolato la ditta appaltatrice dovrà prestare la garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D. Lgs. n.50/2016, mediante polizza fidejussoria assicurativa e/o bancaria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di svincolo della stessa previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni appaltate. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 13: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016 è vietato in modo assoluto alla ditta appaltatrice di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto dell'appalto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno e, inoltre, della perdita della cauzione.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la ditta appaltatrice dalla responsabilità di cui agli obblighi derivanti dal presente capitale e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune di Montalto delle Marche.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto art.105 del codice contratti.

ART. 14: CONTROLLI

Sono preposti al controllo del corretto svolgimento dell'appalto i competenti Uffici comunali nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati all'uopo incaricati dal Comune.

Potranno essere effettuati, senza preavviso alcuno, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare e valutare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute; a seguito degli stessi il Comune potrà far pervenire per iscritto all'impresa affidataria contestazioni o rilievi e le eventuali

prescrizioni a cui la stessa è chiamata ad uniformarsi entro il termine stabilito. L'impresa, dal canto suo, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie conseguenti controdeduzioni od osservazioni, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

ART.15: PRESTAZIONI INSUFFICIENTI - ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove l'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata, alla ditta appaltatrice l'inadempienza rilevata, potrà, a suo insindacabile giudizio, o far eseguire le prestazioni, per le quali è stata formulata la contestazione, da altra impresa con addebito delle spese alla ditta appaltatrice oppure risolvere il presente contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni. Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie nei casi di verificata violazione delle stesse previa formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni prodotte, le quali devono pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di inutile decorso di detto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Potranno essere applicate le sanzioni sotto indicate, secondo il principio della progressione e da rapportare alla gravità dell'inadempienza.

In particolare si determinano fin da ora le seguenti specifiche penalità:

- da € 100,00 a € 250,00 per mancato rispetto del percorso senza valida giustificazione;
- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli orari senza valida giustificazione;
- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti alla igiene e pulizia dei mezzi;
- da € 250,00 a € 1.000,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti la sicurezza dei mezzi;
- da € 500,00 a € 1.000,00 per mancata effettuazione di una corsa.

ART. 16: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

Il servizio, per quanto non previsto dal presente capitolato e **rivestendo la qualifica di servizio pubblico essenziale**, non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E', comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

ART. 17 : INADEMPIMENTO CONTRATTUALE-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' inadempimento al presente contratto la mancata effettuazione dei servizi in esso previsti; qualora l'inadempimento si protragga per oltre due giorni, è facoltà del Comune di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 C.C., della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguiti dall'interruzione del servizio. Oltre a quanto stabilito genericamente dall'art. 1453 C.C. ed a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- b) revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- c) mancata stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato;
- d) cessione del contratto, cessione di azienda o di ramo di azienda, atti di trasformazione a seguito dei quali l'Impresa perda la propria identità giuridica, a meno che ciò non venga valutato diversamente dal Comune;
- e) apertura di una procedura di fallimento;
- f) mancata osservanza del divieto di subappalto;

- g) grave inosservanza delle norme e delle prescrizioni in tema di sicurezza con particolare riferimento ai mezzi utilizzati;
- h) abbandono o interruzione non motivata del servizio o mancato suo inizio;
- i) grave negligenza o irregolarità nell'espletamento del servizio;
- j) grave violazione e/o inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del presente Capitolato;
- k) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

E' facoltà del Comune dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto con la sola notizia del relativo provvedimento amministrativo a mezzo di e-mail PEC.

Qualora il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione e fatto salvo il recupero delle maggiori somme e senza che la Ditta possa opporre eccezioni.

ART. 18 : MATERIALI ED ATTREZZATURE

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, dovrà in ogni caso impiegare attrezzature proprie o di cui ha la piena ed incondizionata disponibilità.

Gli automezzi impiegati, oltre a quanto previsto dal precedente art.3, dovranno essere dotati di certificazione di qualità ambientale ed in perfetto stato di pulizia e manutenzione sia per la parte meccanica che per quanto riguarda la carrozzeria, la verniciatura esterna ed interna e la tappezzeria interna.

Il Comune di Montalto delle Marche non risponde a nessun titolo per la sottrazione e per il danneggiamento delle attrezzature e dei materiali di consumo eventualmente depositati in locali del Comune.

ART.19: IMPEDIMENTI "EX LEGE"

Nel caso dovesse sopraggiungere nel corso di validità del contratto causa di impedimento prevista dalla legge 23 febbraio 1982, n.936, il presente contratto di appalto si risolve di diritto.

ART. 20 : AUTONOMIA DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice predisporrà in piena autonomia l'esecuzione dei servizi ricevuti in appalto nel rispetto degli impegni assunti nei riguardi dell'Amministrazione Comunale provvedendo, qualora lo ritenga opportuno, a nominare, a propria discrezione, capi squadra o incaricati.

ART.21 : CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere fra Comune e Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione dei patti stipulati sarà decisa avanti all'A.G.O., Foro di Ascoli Piceno.

ART. 22 : SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc. sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa.

ART. 23: DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta Appaltatrice non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 646 del 13.09.1982, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nessuna esclusa.

La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e applicazione delle nuove normative.

PER IL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Matricardi Daniel

PER LA DITTA JOLLY SERVICE SNC
IL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE
Tidei Claudio
